



Specimen carta di circolazione Repubblica di San Marino

Art. 93-bis C.d.S. e regime derogatorio Il punto sui veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino

Sollecitato da più parti, soprattutto in conseguenza del fatto che taluno - errando - ha interpretato in senso un po' troppo estensivo la ratio della norma derogatoria, ritenendola indistintamente applicabile a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi registrati nella Repubblica di San Marino, quando condotti da residenti in Italia, val la pena di fare il punto su come realmente stanno le cose rispetto alla norma di diritto che interessa i veicoli immatricolati in questo Stato ed i residenti nel "Bel Paese".



Targa d'immatricolazione per autoveicoli



Targa d'immatricolazione per autoveicoli a propulsione elettrica

Come noto a decorrere dal 1° febbraio 2022, con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, il legislatore interviene con ulteriori modifiche al Codice della Strada, andando a rimodellare in toto l'impianto precettivo e sanzionatorio in materia di circolazione sul territorio nazionale di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero, dove per estero sono da intendere tutti gli Stati membri dell'Unione europea, S.E.E. compreso, e tutti i Paesi terzi, ossia stranieri.

La riforma del 2021, abrogando i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell'articolo 93, spazza via il precedente impianto introdotto dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 2018, n. 132, introducendo:

- l'articolo 93-bis, con il compito di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;
- nell'articolo 94, dopo il comma 4-bis il comma 4-ter (iscrizione al REVE);
- la riformulazione dell'articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero

condotti da non residenti in Italia;

- modifiche al primo comma dell'articolo 196, sì da adattarlo ai contenuti del neo introdotto articolo 93-bis.

Come anticipato, l'articolo 93-bis, C.d.S., ridefinisce le modalità secondo le quali è considerata legittima la circolazione sul territorio nazionale di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero (siano essi U.E./S.E.E. o extra U.E./S.E.E.) quando condotti da residenti in Italia, siano essi cittadini italiani, unionali e/o di paesi terzi alla UE/SEE.

In particolare, per quanto qui d'interesse il comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo in commento, specifica che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, condotti sul territorio nazionale da persona con **residenza anagrafica in Italia**, non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, debba essere custodito **un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo**. Qualora poi l'utilizzo del veicolo in questione superi la durata di trenta giorni, anche non continuativi, titolo e durata della disponibilità deve essere registrata nel **REVE (REgistro Veicoli Esteri)** gestito dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); sul punto si rinvia alla formulazione letterale dell'articolo in commento ed ai contenuti delle circolari prot. n. 029/0000580/22 del 15 marzo 2022 dell'Automobil Club d'Italia e n. 300/STRAD/1/000009865.U/2022 del 23 marzo 2022 del Dipartimento della P.S.

La deroga prevista per i veicoli sammarinesi

Rispetto alla circolazione in Italia di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, il comma 6 dell'articolo 93-bis C.d.S., con riferimento alle disposizioni che si rinvengono nel precedente comma 2, in ordine alla documentazione attestata il titolo del possesso e la registrazione al P.R.A. del titolo della disponibilità del veicolo estero, comportano un regime derogatorio nella misura in cui è stato stabilito che: *“non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.”*

Fin qui tutto apparirebbe chiaro e lineare... tuttavia si ritiene che il regime derogatorio testé citato possa trovare quartiere, e quindi concreta applicazione, solo ed esclusivamente all'interno del perimetro stabilito dalla norma e nel momento in cui innanzi all'organo di controllo si palesino, senza alcuna ombra di dubbio e di smentita, due condizioni: una soggettiva, da riferire al conducente, ed una oggettiva da corre-

lare al veicolo ed al Paese di immatricolazione che, nel caso di specie, è la Repubblica di San Marino. Ma cosa si intende per condizione soggettiva e condizione oggettiva?

Condizione soggettiva: è da riferire alle persone, e quindi al conducente che, rispetto alla deroga in commento, deve essere:

- residente nel territorio della Repubblica Italiana da oltre sessanta giorni;
- legato da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa con impresa avente sede nel territorio sammarinese.

Condizione oggettiva: è relativa all'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio, nella misura in cui deve essere immatricolato nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio della Repubblica del titano.

Sicché, così per come già indicato più sopra, rispetto alla fattispecie in analisi non è richiesta la presenza di alcuna attestazione / registrazione circa il titolo del possesso a patto che in sede di verifica su strada sia possibile accertare **simultaneamente** le due condizioni così per come definite.

Regime sanzionatorio

In sede di controllo, rispetto a tutto quanto precede, gli interessati dovranno essere in grado di dimostrare, documentandola, la specifica condizione in cui si trovano divenendo essi stessi - persone e veicoli - l'oggetto della deroga così per come voluto dalla norma. A tal proposito si ritiene che in sede di controllo, l'appartenenza alla categoria contemplata nel comma 6 dell'articolo 93-bis, potrà essere comprovata con qualsiasi modalità, compresa l'autocertificazione rilasciata al p. u. ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Qualora non sia possibile accertare la simultaneità tra condizione soggettiva (riferita alle persone) e condizione oggettiva (riferita al veicolo) verrà meno il regime derogatorio previsto dall'articolo 93-bis, comma 6, C.d.S., e per il conducente residente in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo sammarinese si potranno schiudere le porte del regime sanzionatorio di cui ai successivi comma 8 e 9.

Nel dettaglio il mancato rispetto del precetto di cui all'articolo 93-bis, comma 2 primo periodo, ossia:

- soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo immatricolato all'estero, che omette di recare a bordo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo;

è disciplinato dal comma 8, in cui viene stabilito che:

- *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa*

va del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

- Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni.
- Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione.
- In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Per quanto riguarda, invece, il mancato rispetto del precetto dettato dall'articolo 93-bis, comma 2 secondo periodo e seguenti, ossia:

- omessa registrazione al P.R.A. da parte dell'utilizzatore del veicolo messo in disponibilità da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia che supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare;
- omessa registrazione al P.R.A. per ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo da parte di chiunque non vi provveda entro tre giorni;
- omessa registrazione al P.R.A. da parte di chi ha la disponibilità del veicolo per trasferimento di residenza o di sede se si tratta di persona giuridica;

è disciplinato dal comma 9, in cui viene stabilito che:

- *Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558.*
- *Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate.*
- *Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.*
- *In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.*

***Sostituto Commissario della Polizia di Stato
Specializzato in controllo documentale, tecniche d'indagine
e servizi di polizia stradale**

Principali riferimenti normativi	Bibliografia
Legge 238/2021	R. Chianca G. Fazzolari <i>"Il controllo dei veicoli unionali e stranieri"</i> Maggioli Editore edizione 2022
Legge 132/2018	R. Chianca G. Fazzolari <i>"L'articolo 93-bis del Codice della Strada"</i> La Polizia Locale n. 4/2022
D.L. 113/2018	R. Chianca G. Fazzolari <i>"Ulteriori modifiche al Codice della Strada"</i> il Centauro 245/2022
D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.	
Circolari indicate nel testo che precede	
	Ringraziamenti
	Per le immagini a corredo del presente articolo, tratte dalla Banca Dati IDIS, si ringrazia l'Amico e Maestro Raffaele Chianca

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato di appartenenza.